

Legge regionale 16 agosto 2001, n.37

Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali) e Legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali): Modifiche.

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 1983, N. 47

ARTICOLO 1

1. L'art. 4 della legge regionale n. 47 e' sostituito dai seguenti:

"Art. 4

1. Quale rimborso spese di cui all'art. 1 ai Consiglieri regionali e' corrisposta una diaria mensile della stessa natura di quella parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965 n. 1261, sulla base di 18 giorni di presenza media mensile nella misura di 100.000 lire per giorno di presenza.

La diaria non e' corrisposta ai Consiglieri regionali sottoposti a misure cautelari dalla Magistratura, restrittive della liberta' personale, tali da impedire l'effettivo esercizio della carica, per tutto il periodo di impedimento.

2. La diaria e' diminuita di 1/18 per ogni giornata di assenza alle sedute:

- a) del Consiglio regionale;
- b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale;
- c) della Giunta regionale;
- d) della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
- e) delle Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta;
- f) della Giunta delle Elezioni;
- g) delle Commissioni d'indagine.

3. Nel caso di riunioni del medesimo organo collegiale suddiviso in piu' sedute nell'arco della stessa giornata, ciascun Consigliere dovra' partecipare a tutte le sedute previste.

4. Si considera presente il Consigliere che facendo parte di piu' organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 2, o si trovi in missione o sia incaricato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta a rappresentare il Consiglio regionale o la Giunta regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza determina le modalita` di accertamento delle assenze dei Consiglieri sentita la Giunta regionale per quanto disposto alla lettera c) del secondo comma.

ARTICOLO 4/bis

1. Ai Consiglieri regionali e` corrisposto un rimborso delle spese di trasporto calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il Comune di residenza e il Comune sede del Consiglio regionale per il costo di esercizio a chilometro di un'automobile di cilindrata media. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, e` calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato piu` breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 Km., per la parte eccedente 120 Km. il rimborso viene calcolato moltiplicando tale eccedenza per un 1/5 del prezzo di un litro di benzina super.

2. I Consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente una autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso per spese di trasporto.

3. Il rimborso per le spese di trasporto e` corrisposto per una presenza media presunta di 18 giornate per ogni mese.

4. Il rimborso per le spese di trasporto e` diminuito di un 1/18 per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale emana le disposizioni attuative delle norme del presente articolo."

ARTICOLO 2

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 47 sono aggiunti i seguenti articoli:

ARTICOLO 5/bis

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2001 mediante lo stanziamento iscritto al cap. 00100 del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 5/ter

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa."

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 1986 N. 37

ARTICOLO 3

L'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' sostituito dai seguenti:

"Art. 1

(Trattamento di missione nel territorio regionale)

1. Al Consigliere regionale, per missioni nel territorio regionale per le quali e' autorizzato di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, viene corrisposto un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennita' mensile di carica e di funzione:

- a) Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale e componenti della Giunta regionale: 15%;
- b) Consiglieri regionali: 10%.

ARTICOLO 1/bis

(Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale)

1. Ai Consiglieri regionali che si recano fuori del territorio regionale per ragione del loro ufficio spetta l'indennita' di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalita' di cui alla presente legge.

2. La missione e' autorizzata, in via preventiva, rispettivamente dal Presidente della Giunta per i componenti della Giunta e dal Presidente del Consiglio regionale per gli altri Consiglieri.

3. Nei casi di urgenza e sempre per il Presidente della Giunta e del Consiglio regionale la delibera di liquidazione della missione vale anche come autorizzazione preventiva.

4. Il giorno e l'ora di inizio nonche' la fine della missione devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato."

ARTICOLO 4

1. L'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' sostituito dal seguente:

ARTICOLO 2

(Ammontare dell'indennita')

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le misure dell'indennita' di missione vengono determinate annualmente con deliberazione

dell'Ufficio di Presidenza.

La rideterminazione annuale e' effettuata, entro il mese di gennaio di ogni anno, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, sulla base della variazione percentuale dell'indice nazionale del costo della vita per il mese di novembre dell'anno immediatamente precedente."

ARTICOLO 5

1. L'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' sostituito dal seguente:

ARTICOLO 10 (Imputazione della spesa)

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge e' fatto fronte per l'esercizio 2001 con gli stanziamenti di cui ai capitoli 00100 e 00170."

ARTICOLO 6

1. dopo l'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1986 n. 37 e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 10/bis

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge stessa."